

l'accusa di avere partecipato alla strage e per questo sono stati condannati ingiustamente fino alla conclusione per loro favorevole dei giudizi di revisione dinanzi alla competente autorità giudiziaria di Catania.

11.1. Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino

Secondo la difesa delle parti civili Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, figli di Paolo Borsellino, il percorso argomentativo della sentenza di primo grado è illogico e contraddittorio perché non trae le doverose conclusioni dalle valutazioni svolte sugli elementi acquisiti, quando non giunge al riconoscimento della contestata aggravante di cui all'art. 416-*bis*.1 c.p. in capo ad Arnaldo La Barbera.

Doveva considerarsi dimostrato che già nell'immediato erano emersi precisi spunti di indagine per ampliare l'ambito investigativo nella direzione delle cointeressenze di soggetti estranei agli ambienti mafiosi e La Barbera aveva deliberatamente impresso altra direzione agli accertamenti, interrompendo il rapporto di collaborazione con il dott. Gioacchino Genchi che sul punto ha riferito dell'epilogo di questo rapporto in un serrato confronto nella notte tra il 3 e il 4 maggio 1993, al quale era seguita la costituzione del gruppo "Falcone-Borsellino" con decreto interministeriale, organismo dove La Barbera aveva assunto una posizione di primazia e aveva convogliato soggetti di provata fedeltà.

Le parti civili, congiunte del magistrato ucciso nella strage di via D'Amelio, contestano gli argomenti con i quali il Tribunale ha ritenuto che, nonostante fosse credibile quanto riferito da Genchi in ordine al fatto che La Barbera ridusse il campo di indagine all'ambito di "cosa nostra", non vi fosse prova che con tale scelta volesse agevolare questa organizzazione visto che perseguì tutti i suoi esponenti di spicco, compreso Giuseppe Graviano, seppur attraverso dichiarazioni di falsi collaboratori. E contesta che il comportamento di La Barbera possa trovare ragione in finalità egoistiche e di carriera.



Ma la valorizzazione delle conoscenze del maxiprocesso sulle dinamiche di funzionamento della Cupola di “cosa nostra” e quindi il coinvolgimento di Graviano, collegato a Salvatore Riina e reggente del mandamento di Brancaccio, erano percorsi obbligati e non potevano essere escluse dal perseguimento dalle finalità del depistaggio.

Mentre il ricorso alla collaborazione di soggetti improponibili riconducibili alla famiglia della Guadagna e ben diversi da quelli effettivamente coinvolti nell’esecuzione della strage andava inquadrato logicamente in una strategia connotata dalla polarizzazione delle indagini attorno ad un mero movente di vendetta dell’organizzazione mafiosa nel suo complesso, così da evitare ogni approfondimento investigativo sugli scenari che già Paolo Borsellino aveva tracciato, subito dopo l’omicidio di Salvo Lima, dicendo che Riina e Provenzano erano come due pugili in lotta.

Questa affermazione del magistrato ucciso nella strage vale a tracciare un orizzonte sugli equilibri di “cosa nostra” in diverso assetto rispetto a quelli cristallizzati dalla sentenza del maxiprocesso e tali da mettere in discussione l’unitarietà delle scelte della c.d. Cupola.

La dialettica interna all’organizzazione traspariva già da alcune vicende interne, come quello che le parti civili definiscono un “tentativo di golpe”, organizzato da Vincenzo Puccio contro il gruppo che si stava coalizzando attorno alla gestione dittatoriale di Riina e bloccato uccidendo lo stesso Puccio all’interno del carcere dell’Ucciardone con una bistecchiera l’11/5/1989.

La Barbera e Bo, anche a prescindere dalle utili indicazioni che già provenivano da alcuni collaboratori come Salvatore Cancemi, avevano l’esperienza professionale per rendersi conto di questi scenari e per valutare che l’eliminazione di Borsellino era in quel momento totalmente contraria agli interessi di “cosa nostra” se intesa come l’organizzazione unitaria e verticistica descritta dal “teorema Buscetta”.



La virata delle indagini verso i soggetti della Guadagna aveva peraltro compiutamente raggiunto la finalità di agevolare gli interessi dell'organizzazione mafiosa anche perché Gaspare Spatuzza, esecutore materiale della strage di via D'Amelio lasciato impunito, poté partecipare agli altri gravi attentati del 1993 nel continente, che misero in atto la strategia stragista perseguita dal gruppo facente capo a Riina.

Di contro il coinvolgimento di Gaetano Scotto e di Bruno Contrada aveva consentito di indirizzare le indagini sui c.d. "mandanti esterni" verso il limitato ambito dei c.d. "servizi deviati", preservando dal coinvolgimento altri soggetti di diretta espressione di quel mondo politico-istituzionale ed imprenditoriale compromesso con il potere mafioso, che poteva avere interesse ad eliminare Paolo Borsellino.

Il giudice Borsellino si era interessato alle indagini scaturite dal rapporto dei ROS dei Carabinieri del febbraio 1991 e aveva incontrato serie difficoltà sul piano professionale ad avviare un rapporto di adeguata collaborazione con il Procuratore di Palermo dell'epoca, Pietro Giammanco, quando nel gennaio 1992 era stato trasferito in quella sede come Procuratore aggiunto e ne aveva subito l'ostracismo.

Di questi aspetti certamente rilevanti gli investigatori non si occuparono (Giammanco non fu nemmeno sentito).

Mentre nel corso del processo "Borsellino 1", all'udienza del 23/3/1995, la vedova del giudice Agnese Piraino Leto riferiva delle difficoltà del marito negli ultimi mesi di lavoro della sua vita, Bò e Mattei erano ancora intenti ad intercettare il telefono di Scarantino con un'attività di cui avrebbero a lungo taciuto nei successivi processi.

Bò aveva consapevolmente e fedelmente assecondato il disegno criminale di La Barbera, perché era riuscito a rientrare a Palermo il 3/8/1993 dall'anonimo commissariato di Volterra appena nove mesi dopo il suo allontanamento per motivi disciplinari, grazie alla spregiudicatezza dello stesso La Barbera che nel gruppo appena costituito con decreto interministeriale aveva mani libere.



Sintomatico era stato il fatto che diversi funzionari che avevano partecipato alle prime indagini si erano volutamente allontanati da Arnaldo La Barbera, quando egli aveva costituito il suo gruppo investigativo: Salvatore La Barbera aveva partecipato al sopralluogo nel garage di Orofino, alla superficiale gestione della borsa del dott. Borsellino rinvenuta sull'auto e ai primi interrogatori di Andriotta e della moglie si era fatto assegnare alla sezione omicidi della Questura di Palermo; Claudio Sanfilippo partecipò alla redazione del rapporto del 1994 con Bò ma non entrò nel gruppo dicendo che non voleva lasciare la sezione antiracket della Squadra mobile di Palermo; Luigi Savina si fece applicare solo saltuariamente alla Squadra mobile di Palermo.

In questo contesto Bò era divenuto il referente privilegiato di Arnaldo La Barbera per tutte le interlocuzioni più rilevanti sulle indagini.

Secondo le parti civili, erra il Tribunale a ritenere del tutto inattendibile il narrato di Francesco Andriotta rispetto alle incursioni del dott. Bò nel carcere di Busto Arsizio nell'agosto del 1993 nella fase strettamente propedeutica al suo indottrinamento, visto che sul punto le sue dichiarazioni sono state sempre costanti e riscontrate da quelle della moglie Arianna Bossi, ma anche dalla circostanza che a Bò fu assegnata la delega di indagine riguardo la dislocazione delle celle nel carcere di Busto Arsizio in cui erano sistemati Scarantino e Andriotta, accertamento che consentiva di avvalorare la tesi che il primo avesse fatto confidenze al secondo con riguardo alla strage di via D'Amelio.

Tra l'altro a questo seguirono gli ingressi di Bò nel carcere di Paliano tra il 16 settembre e il 28 ottobre 1994 che il Tribunale ha ritenuto che servirono per consentire gli allineamenti fra le dichiarazioni di Andriotta e Scarantino. E tale successione dei fatti dà conto della pervicace disponibilità di Bò nel farsi strumento nel disegno di depistaggio perseguito da La Barbera.

Per quanto tutta l'operazione potesse essere sorretta da finalità di carriera, diverse mosse di La Barbera, che caratterizzarono il depistaggio, non potevano che essere accompagnate anche da un altro concorrente movente, che era quello di agevolare interessi mafiosi comuni a soggetti alleati di "cosa nostra".




Ne sarebbe dimostrazione il comportamento tenuto da La Barbera con riguardo al rinvenimento della borsa e dell'agenda rossa in essa contenuta, che le parti civili appellanti ricostruiscono minuziosamente riprendendo diversi passaggi della motivazione della sentenza impugnata e diversi atti istruttori.

Il Tribunale giunge ad una serie di punti fermi: l'agenda rossa era presente nella borsa presa nell'immediatezza da Giovanni Arcangioli; questa borsa era stata fatta sparire ed era ricomparsa in circostanze mai chiarite sul divano dell'ufficio di Arnaldo La Barbera, ma al suo interno non c'era più l'agenda. E la sparizione dell'agenda rossa, che fosse avvenuta nell'immediatezza o che fosse avvenuta nell'arco dei cinque mesi successivi fin quando non fu rinvenuta la borsa presso l'ufficio di La Barbera, non poteva essere riconducibile ad un'attività materiale di soggetti di "cosa nostra" ma a persone, seppur non identificate, certamente rivestite di un ruolo istituzionale che consentiva loro di accedere al teatro della strage o agli uffici investigativi.

La necessità di far scomparire quell'agenda che conteneva gli appunti più delicati di Borsellino non poteva che legarsi all'esigenza di alterare il quadro delle investigazioni e ad evitare il disvelamento di altri scenari diversi da quelli poi riduttivamente perseguiti attraverso la predisposizione delle dichiarazioni dei falsi collaboratori di giustizia.

Le finalità perseguite da La Barbera dovevano trarsi anche dalla fretta con la quale egli si incaricò il 25/7/1992 di smentire l'esistenza dell'agenda rossa, di cui già avevano parlato i familiari e il giudice Antonino Caponnetto, e la sua prospettazione pubblica circa la distruzione di essa all'interno dell'autovettura confliggeva con il rinvenimento della borsa che la conteneva.

Nè poteva considerarsi un caso il fatto che la restituzione della borsa ai familiari con le modalità brusche raccontate da Agnese Piraino Leto e da Lucia Borsellino avvenne nel novembre 1992, quando già l'operazione di indottrinamento di Candura era stata ben avviata e La Barbera aveva incaricato Vincenzo Pipino di sondare la disponibilità di Scarantino ad autoaccusarsi della strage.



Le parti civili condividevano la ricostruzione del Tribunale circa la profonda anomalia istituzionale consumatasi con la collaborazione dei servizi segreti alle prime indagini sulla strage.

Bruno Contrada, incaricato di coordinare le azioni del Centro SISDE di Palermo, sentito quale teste, non solo non aveva richiesto di partecipare alle indagini ma aveva fatto presente al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta l'esistenza di un preciso divieto di legge circa una diretta collaborazione dei servizi segreti alle investigazioni, prospettando almeno una specifica autorizzazione dei suoi superiori gerarchici.

Le tre note del Centro SISDE inserite al fascicolo hanno una tempistica funzionale ad orientare le indagini verso la figura di Scarantino e distogliere l'attenzione da altri possibili scenari. Nonostante la compiuta e condivisibile disamina dei loro contenuti e dell'influenza che avevano avuto sull'indagine, il Tribunale era giunto ad una conclusione in contraddizione con le premesse, basata su una mera deduzione di Gioacchino Genchi; e cioè che Arnaldo La Barbera non avesse rivestito alcun protagonismo nel suggerire la nota con la quale il 13/8/1992 il Centro SISDE di Roma comunicava alla propria Direzione di Roma che di avere appreso in via ufficiosa che la locale Polizia di Stato avrebbe acquisito elementi informativi per l'identificazione degli autori del furto dell'autovettura imbottita di esplosiva e del luogo in cui sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata per l'attentato.

Genchi infatti lo aveva escluso, ma La Barbera potrebbe non averlo messo a parte della cosa proprio perché sapeva che il suo collaboratore non era intenzionato a prestarsi all'operazione di sviamento delle indagini. D'altronde Genchi aveva sollecitato l'attenzione investigativa sul Castello Utveggio quale luogo dal quale sarebbe potuto partire l'impulso per l'esplosione e da tale ipotesi si erano mosse le indagini sui fratelli Scotto quali elementi di raccordo con i Servizi, indagini "bruciate" con l'arresto anzitempo di Pietro Scotto, scelta sulla quale si consumò la rottura definitiva tra lo stesso Genchi e La Barbera.



All'epoca in cui venne inoltrata alla Direzione SISDE quella nota, che peraltro espressamente parla di notizie ufficiose provenienti dalla Polizia di Stato, erano già in atto alcune delle più significative operazioni illecite funzionali al depistaggio, a cominciare dall'occultamento della borsa del magistrato ucciso con all'interno l'agenda rossa per proseguire con il primo sopralluogo il 20/7/1992 presso l'officina di Orofino.

Ben più attendibile sarebbe stata la ricostruzione che riteneva anche questa nota frutto delle "modalità osmotiche descritte dal dott. Contrada in uno scambio di reciproci favori tra Squadra mobile e SISDE"; con le stesse modalità doveva essere stata confezionata la nota del 10/10/1992 con tutte le informazioni possibili sui legami familiari di Scarantino.

E correttamente il Tribunale aveva ritenuto che queste note dimostrassero che "gli ambienti del Sise (...) erano compartecipi, quantomeno sul piano materiale, di quel disegno di sviamento delle indagini che passa attraverso la costruzione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino".

Tuttavia non aveva tenuto conto del quadro generale in cui tale intervento si inseriva.

Il Tribunale dubitava dell'attendibilità di Contrada quando riferiva del fastidio di La Barbera per l'intervento dei Servizi e concludeva che non è possibile sciogliere il dubbio relativo al fatto che il SISDE sia stato "tirato dentro" (come sostiene Contrada) o se agì invece consapevolmente e collaborativamente al disegno depistatorio.

Le parti civili, invece, ritengono che da numerose fonti provengono conferme al fatto che La Barbera era insofferente rispetto all'intervento di altri soggetti diversi dal suo gruppo (così anche le dichiarazioni di Guido Marino con riguardo alla squadra di investigatori provenienti da Milano e chiamati dalla dott.ssa Boccasini, assai mal sopportati da La Barbera) e che questo dato è in linea con quanto riferito da Contrada riguardo all'iniziativa e all'insistenza del Procuratore Tinebra in accordo con il Capo della polizia dell'epoca Vincenzo Parisi nel coinvolgere il SISDE, nonostante i rilievi dello stesso Contrada.



E i passaggi burocratici pretesi da quest'ultimo come capocentro del SISDE di Palermo per dare parvenza di legalità a tali scambi (l'inoltro delle informazioni alla Procura per il tramite della Questura di Caltanissetta) erano stati accettati *ob torto collo* da Tinebra.

In questo contesto di sviamento delle indagini si inserirebbe, secondo le parti civili, la ventilata collocazione di Contrada in via D'Amelio dopo l'esplosione dalla quale era scaturita la sua iscrizione nel registro degli indagati anche per strage dopo che era stato arrestato il 24/12/1992 per concorso esterno in associazione mafiosa.

Attraverso il diversivo di prefigurare un coinvolgimento di un soggetto già screditato, si distoglieva l'attenzione dal dato più significativo della strage, l'accelerazione di un delitto eclatante per il quale "cosa nostra" non poteva avere interesse e che produsse l'effetto di paralizzare il dibattito garantista in Parlamento volto ad attenuare le misure emergenziali approvate subito dopo la strage di Capaci.

Frattanto cadeva in disgrazia il Capo della Polizia Parisi in favore del prefetto Luigi Rossi, che aveva già inviato il dott. Ricciardi a gestire la fase delle indagini concentrata sulle dichiarazioni di Salvatore Candura, e spariva l'agenda rossa nella quale si sarebbe verosimilmente trovata la spiegazione dell'incomprensibile decisione di Salvatore Riina.

La sentenza aveva ricostruito altresì: le ultime esternazioni di Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci, in particolare il suo intervento pubblica al convegno della rivista Micromega a Casa Professa a Palermo il 25/6/1992, in cui rivendicava di essere un testimone privilegiato di circostanze di rilievo che si riservava di riferire alla Procura di Caltanissetta; l'incontro riservato che Borsellino volle avere con il colonnello Mario Mori e il capitano Giuseppe De Donno, entrambi in forza ai ROS dei Carabinieri e protagonisti delle indagini compendiate nel rapporto del febbraio 1991, al di fuori degli uffici della Procura di Palermo, viste le tensioni già in atto con il Procuratore Giammanco; la mancata annotazione di tale incontro nell'agenda grigia (e la presumibile indicazione di contenuto e ragioni dell'incontro nella più riservata agenda rossa); la sottovalutazione da parte di La Barbera delle indicazioni fornite dai familiari

del dott. Borsellino e la trascuratezza rispetto a tutto ciò che il magistrato fece nel periodo immediatamente precedente alla strage in cui fu vittima.

Tutte le informazioni sull'incontro riservato avuto con i ROS che avevano curato il dossier "Mafia e appalti" dovevano trovarsi nell'agenda rossa e così anche tutti gli ambiti di indagine e di interesse del magistrato che avrebbe voluto sviluppare.

Anche da questo punto di vista, valutando tali indizi, si trova una spiegazione all'atteggiamento di La Barbera preoccupato nell'immediatezza di smentire ogni possibilità di recupero dell'agenda rossa.

E anche i risultati di carriera conseguiti da La Barbera possono trovare spiegazione come adeguato corrispettivo che più elevati centri di potere gli offrirono per il lavoro svolto nell'orientare le indagini lontano dagli snodi più critici delle cointeressenze tra organizzazione mafiosa e apparati.

D'altronde La Barbera aveva contratto ben altri obblighi visto che gli venivano corrisposte ingenti somme di denaro quale appartenente ai servizi segreti con il nome in codice di "Rotilius" e gli veniva consentito di alloggiare negli alberghi più costosi della città.

La predisposizione di una "sceneggiatura" che doveva condurre ad una specifica ricostruzione della vicenda si segnala fin dalle prime battute delle indagini, quando gli investigatori procedettero al sopralluogo presso la carrozzeria di Giuseppe Orofino il giorno dopo la strage prima ancora del rinvenimento del blocco motore della Fiat 126 in via D'Amelio e quando nessun elemento poteva sorreggere l'ipotesi che il furto delle targhe denunciato da Orofino fosse stato simulato. Anche questo dato doveva portare il Tribunale a considerare ancillare e non esclusiva la finalità di progressione di carriera, visto che esso era indicativo di una già individuata pista da seguire corrispondente ad un ulteriore specifico interesse.

Tale sopralluogo dalle tempistiche troppo accelerate rispetto ai tempi per la formulazione di una pista investigativa non preconfezionata va messa in connessione

con la nota del SISDE del 13/9/1992, che, secondo le parti civili, riportava notizie di una fonte confidenziale che “come minimo, aveva preso informazioni da chi aveva preso parte alla realizzazione della strage”.

D'altronde nella versione dei falsi collaboratori emerge che costoro, pur essendo totalmente estranei alla vicenda, hanno riferito circostanze rivelatesi oggettivamente rispondenti alla realtà almeno nel loro nucleo essenziale.

Numerose sono le analogie tra le dichiarazioni false di Scarantino e quelle attendibili e convalidate da riscontri di Spatuzza: la necessità di trainare la Fiat 126 subito dopo il furto e il trasferimento della custodia della stessa in due o tre persone (Scarantino è più vago, Spatuzza ne indica con precisione tre); la rottura e la riparazione del bloccasterzo; il ruolo di rilievo svolto da Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, con particolare riguardo alle operazioni svolte all'interno di un garage (Scarantino le collocherà nel garage di Orofino accusato ingiustamente; Spatuzza parlerà di quello di via Villasevaglios) e con riguardo al reperimento dell'esplosivo (Spatuzza sarà più preciso sulle operazioni svolte a Porticello nel periodo delle stragi e sulla lavorazione dell'esplosivo con la partecipazione di Tinnirello); il furto delle targhe avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio 1992; la presenza di un soggetto estraneo, che Andriotta indicherà in un uomo che non parlava perfettamente italiano, mentre Spatuzza parlerà della persona mai vista prima e poi mai più rivista, presente nel garage di via Villasevaglios durante le operazioni preparatorie.

Chi scrisse il copione dei falsi collaboratori aveva quindi accesso ad informazioni vere sulla preparazione della strage.

Ai fini dell'individuazione di questo canale sarebbe stato necessario approfondire le indagini su quanto emerso dal colloquio tra il collaboratore Mario Santo Di Matteo e la moglie Franca Castellese del dicembre 1993, dopo il rapimento del loro figlio, dal quale emergeva che la donna prefigurava un coinvolgimento di infiltrati della polizia e invitava il marito a non riferire nulla. Tale carenza andava comunque valutata tenendo conto del fatto che in quello stesso periodo Bò aveva avviato (il 22/12/1993) il primo

colloquio investigativo con Scarantino oramai pressato dalle accuse già rivoltegli da Francesco Andriotta.

Nel quadro delle omissioni indicative delle finalità perseguite dagli investigatori infedeli andava, infine, inserita anche la mancata acquisizione del traffico in entrata dell'utenza mobile del dott. Borsellino, sulla quale ha riferito Gioacchino Genchi.

Le parti civili appellanti hanno poi censurato la sentenza perché dall'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nei confronti delle condotte di La Barbera aveva conseguentemente fatto discendere l'inconfigurabilità di essa anche a carico di Bò e degli altri imputati.

Il trasferimento di Bò a Palermo e l'assegnazione del gruppo guidato da La Barbera era stato richiesto da quest'ultimo che così gli fece ottenere il rientro a Palermo dopo un recentissimo trasferimento disciplinare; gli dette anche l'occasione di assumere un ruolo di rilievo in un'indagine di grande importanza. Bò rimase sempre la guida "sostanziale" del gruppo "Falcone e Borsellino" anche dopo il trasferimento di La Barbera e fu fedele esecutore e garante del percorso depistante che alle indagini il suo mentore aveva impresso.

Il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che l'imputazione di calunnia si riconnette ad un progetto criminoso lungo e segmentato nel quale l'innesto delle condotte di Bò va valutato, tenendo conto anche delle operazioni illecite compiute con l'indottrinamento di Candura e di Andriotta avviate prima della sua partecipazione alle indagini e che egli non avrebbe potuto materialmente commettere, ma che ebbe ex post a conoscere e a condividere, adoperandosi anche con le proprie azioni ad arricchire consolidandone gli effetti e assicurandone l'utilità.

Il progetto specifico di impedire l'allargamento dell'indagine oltre il movente della vendetta di "cosa nostra" e oltre le responsabilità dei suoi associati secondo gli schemi del teorema Buscetta fu immediatamente condiviso da Bò e, secondo le parti civili, egli assunse il ruolo di gestire con le modalità strumentali già praticate da La Barbera i



colloqui investigativi e i momenti preliminari e successivi agli interrogatori dei falsi collaboratori che dovevano allineare le loro versioni.

In questo quadro viene segnalato il comportamento da lui tenuto quando effettuò gli accessi al carcere di Paliano il 16 settembre e il 28 ottobre del 1994 per consentire a Francesco Andriotta di adeguarsi alle dichiarazioni rese da Scarantino nel verbale del 6/9/1994 relativamente alla presenza di alcuni collaboratori di giustizia importanti alla riunione di Villa Calascibetta.

Per assecondare il progetto di La Barbera oltre ai tre falsi collaboratori creati tra il 3/10/1992 e il 24/6/1994, era necessario prevedere l'ingresso nel racconto della strage di via D'Amelio anche dei collaboratori attendibili, rei confessi della strage di Capaci, e tali erano Gioacchino La Barbera e Mario Santo Di Matteo, in modo da sostenere la tesi dell'unico disegno meramente vendicativo dei due attentati.

Quando Andriotta venne interrogato il 28/10/1994 alla presenza di Mario Bò e Michele Ribaudò indicò le ulteriori presenze alla riunione già introdotte da Scarantino nelle dichiarazioni del 6/9/1994 e vi aggiunse anche Giovanni Brusca. Poi Scarantino in un successivo interrogatorio del 25/11/1994, alla presenza di Fabrizio Mattei, inserirà nel racconto della riunione, anche lui, la presenza di Giovanni Brusca.

La partecipazione degli imputati ad ognuno di questi segmenti sarebbe indicativa della consapevolezza e della condivisione delle finalità perseguite da La Barbera.

E ancor più a questi fini il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare le modalità criminali di gestione delle intercettazioni sull'utenza di Scarantino a San Bartolomeo a Mare e l'attività di studio dei verbali di Mattei con il falso collaboratore.

Le intercettazioni, e persino la stessa presenza di un telefono a disposizione di Scarantino, erano state negate da tutti gli appartenenti al gruppo "Falcone e Borsellino" finché il teste Giuseppe Di Gangi non ne riferì all'udienza del 9/9/2019; solo allora fu acquisita al fascicolo la documentazione relativa alle operazioni intercettive e fu sentito il teste Giampiero Valenti che riferì delle attività svolte tra il 22/12/1994 e il 9/7/1995,

autorizzate dall'autorità giudiziaria nissena sulla prospettazione investigativa di interventi indebiti di "cosa nostra" a mezzo dei familiari di Scarantino per indurlo a ritrattare.

Tutti e tre gli odierni imputati erano consapevoli dell'avvenuto svolgimento di queste operazioni, perché ne avevano firmato i brogliacci. E dalle intercettazioni emerge la consapevolezza di tutti riguardo la falsità della collaborazione.

Scarantino interloquiva con Bò e per suo tramite chiedeva di parlare con La Barbera e veniva rassicurato, così come interloquiva con i magistrati del pubblico ministero per ogni sua doglianza o questione personale. Emergevano i momenti di fibrillazione di Scarantino e gli interventi di Bò facendo affidamento sul carisma di La Barbera.

Tra questi vanno ricordati: la drammatica reazione del falso collaboratore, quando fu informato da Di Gangi dell'alibi di Gaetano Scotto che la mattina di sabato 18 luglio 1992 sarebbe stato a Bologna e non a Palermo; la richiesta al dirigente della Squadra Mobile di Imperia Coltraro di tornare in carcere; e quindi la richiesta alla madre di metterlo in contatto con il giornalista Angelo Mangano per rilasciare l'intervista nella quale affermava di non avere partecipato alla strage di avere rilasciato dichiarazioni false.

Bò aveva partecipato a tutte le attività che consentirono di giungere in breve volgere di tempo, con l'interrogatorio di Genova del 26/7/1995, alla ritrattazione della ritrattazione televisiva, recandosi da lui nel domicilio di San Bartolomeo a Mare, avendo con lui una colluttazione e poi conducendolo dai magistrati del p.m. di Caltanissetta che, secondo la parte civile, non si recarono lì per acquisire a verbale le circostanze riferite nell'intervista televisiva ma per assecondare l'intervento di Bò che voleva indurlo a riprendere la collaborazione.

Le intercettazioni in corso in quel periodo confluirono in un diverso procedimento e per questo non emersero più negli altri procedimenti relativi alle stragi, perché erano state autorizzate paventando l'ipotesi che non meglio precisate iniziative di "cosa nostra" volessero destabilizzare la volontà collaborativa di Scarantino, ma in realtà



furono l'improprio strumento con il quale vennero gestiti i momenti di difficoltà del volubile Scarantino.

Tant'è vero che le intercettazioni a carico di Scarantino cominciarono il 22/12/1994, poco dopo che era stato sentito nel dibattimento del c.d. "Borsellino 1" il primo falso collaboratore Salvatore Candura all'udienza del 14/12/1994 e in vista dell'escussione del secondo falso collaboratore Francesco Andriotta programmata per il mese di gennaio del 1995.

Vengono poi chiuse, accompagnate da una serie di false o approssimative attestazioni il 9/7/1995, dopo che Scarantino aveva reso le sue dichiarazioni calunniatorie dinanzi alla Corte di assise il 24 e il 25/5/1995, per essere quindi consegnate ad un fascicolo che sarebbe stato poi archiviato con provvedimento del GIP nisseno il 29/11/1996.

La Barbera e Bò per effettuare questa operazione, chiaramente volta a controllare Scarantino e a garantire che egli fosse orientato a ribadire le dichiarazioni funzionali allo sviamento delle indagini verso una ricostruzione parziale e mendace della vicenda, si avvalsero della prospettazione di un fantomatico interesse di "cosa nostra" ad intimidire il dichiarante per nascondere la loro opera di depistaggio e per criminalizzare dietro inquietanti scenari le iniziative dei familiari del falso collaboratore; una tale operazione, secondo le parti civili, rivela che La Barbera e Bò erano perfettamente consapevoli che "cosa nostra" era disposta ad andare *contra se* perché certamente sarebbe stata in grado di smentire la loro prospettazione investigativa e riorientare le indagini verso la verità. E, invece, così affermano le parti civili appellanti, essi "si posero alla testa di un vero e proprio aggregato antistatuale, nella piena consapevolezza che le loro condotte fossero riconducibili, a pieno titolo, nel novero delle attività tipiche di "cosa nostra"".

Peraltro Bò aveva anche assunto un atteggiamento di sfida nei processi per la strage quando ad esempio nelle sue dichiarazioni rese il 28/3/2001 nel "Borsellino bis" affermò che solo lui avrebbe potuto consentire l'allineamento delle dichiarazioni tra Andriotta e Scarantino nel periodo settembre/ottobre 1994. Ciò in particolare disse con



riferimento alla ritrattazione dibattimentale di Scarantino all'udienza tenutasi a Como il 15/9/1998 nel primo grado del processo "Borsellino bis", ribadita il 19/9/1998 nel grado di appello del processo "Borsellino 1" (e per la quale sarà poi condannato per il reato di calunnia dall'autorità giudiziaria di Roma).

Ma anche questa ritrattazione sarà successivamente superata in giudizio grazie alla prospettazione dell'inquinamento esterno ad opera di pressioni dell'organizzazione mafiosa.

Non si può revocare in dubbio, secondo le parti civili, che "cosa nostra" si avvantaggiò dell'operato di La Barbera e dei suoi collaboratori, tanto che non ritenne di intervenire in alcun modo e poté consentire a coloro che furono "salvati" dall'indagine, a cominciare da Spatuzza, di continuare ad operare per l'esecuzione degli attentati in continente e per arrivare fino a quell'uomo che si trovava in via Villasevaglios e che non si è potuto identificare.

Sia La Barbera sia Bò erano pienamente consapevoli della scelta, imposta da Riina, della rigida compartimentalizzazione degli incontri e delle decisioni all'interno dell'organizzazione, che fece anche da riparo al disvelamento delle bugie di Scarantino da parte di altri collaboratori di giustizia.

E tutto ciò dimostra che essi erano consapevoli anche del fatto che le condotte di falsa incolpazione poteva ridondare a beneficio di "cosa nostra".

Le parti civili appellanti evidenziano che anche alla luce dei principi della sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chiocchini, Rv. 278734 – 01 era configurabile a carico degli imputati la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

In forza del principio posto da quella decisione ("la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita



dal compartecipe”), il Tribunale ha ritenuto che non potesse ravvisarsi l’elemento soggettivo in capo agli odierni imputati, perché non era stata accertata l’aggravante in capo a La Barbera, che era premorto al giudizio, e perché il caso della sentenza Chiocchini era diverso, riguardando altro tipo di reati (usura e tentata estorsione), e una situazione non assimilabile, perché in quella vicenda era accertato che il concorrente che non perseguiva direttamente la finalità di agevolare l’associazione aveva rivelato alle persone offese i collegamenti con le cosche degli altri correi.

Tuttavia le parti civili osservano che La Barbera e il suo gruppo operavano su un’indagine relativa ad una delle più terribili stragi accadute in Italia e la falsa incolpazione nel caso di specie assumeva una particolare pregnanza sul piano del bene giuridico tutelato.

La Barbera aveva operato prima favorendo la circolazione attraverso la nota del SISDE del 10/10/1992 dell’informazione sul rapporto di affinità tra Scarantino e Profeta ma poi, comprendendosi che il dato poteva risultare insufficiente alla costruzione del quadro probatorio, Scarantino era stato indotto a raccontare di una sua fantasiosa affiliazione rituale, del tutto falsa, per sorreggere la calunnia.

Frattanto il reato di cui all’art. 368 c.p. non si limitava a produrre pregiudizio agli accusati ingiustamente e all’amministrazione della giustizia, ma consentiva la prosecuzione sempre più eclatante della strategia stragista. Ciò nonostante già il confidente di La Barbera Vincenzo Pipino, mandato in cella con Scarantino per convincerlo a collaborare, avesse riferito al funzionario di polizia, suo referente, che il “picciotto” della Guadagna non sapeva niente e invece gli avesse rappresentato di avere appreso in ambiente carcerario – da un esponente di spicco della banda della Magliana – del rischio che venissero messi in esecuzione attentati a monumenti e a beni artistici.

La condotta di La Barbera non si caratterizzò soltanto per la frequente totale pretermissione dei precetti imposti dalla legge, come rilevato dal Tribunale, ma anche da un costante deficit comunicativo nei confronti dell’autorità giudiziaria, specialmente nei momenti cruciali della realizzazione delle finalità del depistaggio.

E così la relazione sulle confidenze di Pipino in ordine ai progetti di attentato ai beni culturali per destabilizzare il Paese non furono mandati all'autorità giudiziaria ma al Prefetto Luigi Rossi.

Dopo la collaborazione di Francesco Andriotta ufficializzata il 14/9/1993, nel gennaio 1994 La Barbera si fece autorizzare ad un colloquio investigativo con lui dal Ministero degli Interni, senza dare avviso all'autorità giudiziaria, nonostante tali colloqui, dopo l'avvio della collaborazione, non potevano essere più espletati in quel modo.

E poi Andriotta nell'interrogatorio del 17/1/1994 con i magistrati nisseni allineò le sue dichiarazioni a quelle di Candura.

Mentre Scarantino era ancora detenuto a Pianosa e aveva avviato la collaborazione, fu chiesta l'autorizzazione al GIP di Caltanissetta per svolgere i sopralluoghi che furono eseguiti il 28 e il 29 giugno 1994 ma non vi partecipò nessun magistrato e non furono compilate relazioni di servizio né altra documentazione; frattanto a Scarantino furono mostrati i luoghi di cui avrebbe dovuto riferire.

E anche il fatto che in questi trent'anni non sono state individuate altre responsabilità degli altri soggetti della catena gerarchica al di sopra di La Barbera non poteva giustificare l'affermazione del Tribunale con la quale escludeva la possibilità di configurare e provare l'aggravante contestata, perché anzi queste impossibilità è l'effetto del disegno perseguito con il depistaggio.

La consapevole partecipazione alla condotta di calunnia doveva essere ritenuta anche a carico di Fabrizio Mattei attraverso la valorizzazione dei seguenti elementi di fatto: la violazione sistematica della normativa di settore relativa alla gestione del collaboratore di giustizia Scarantino a far data dall'approvazione del definitivo programma di protezione il 22/12/1994 con la gestione esclusiva di costui da parte del gruppo "Falcone e Borsellino" che si protrasse finché lo stesso Scarantino non rese le sue dichiarazioni in dibattimento e poi cessò il 27/7/1995; lo svolgimento di un'attività di intercettazione dell'utenza di Scarantino in località protetta, agli ordini di Bò, eseguendola con modalità illecite, ad esempio interrompendo le registrazioni delle



conversazioni quando Scarantino richiedeva di parlare con i magistrati o con la Questura di Palermo, e poi per oltre vent'anni negando sempre – prima ancora che di avere seguito le intercettazioni – il fatto stesso che Scarantino disponesse di un telefono; l'attività di studio dei verbali che assume un pregnante significato per il fatto che Mattei nel corso delle operazioni di intercettazione aveva sentito l'8/3/1995 che Scarantino aveva richiesto a Bò di tornare a Palermo perché non ce la faceva più e aveva interrotto la registrazione su richiesta di Bò mentre questi lo convinceva a proseguire nella collaborazione (foglio 74 del progressivo 22 del brogliaccio).

Mattei è altresì presente agli interrogatori dell'11 e del 12 maggio 1995 a Genova quando i p.m. di Caltanissetta si recano ad interrogare Scarantino in vista dell'esame dibattimentale dei giorni 24 e 25 maggio 1995, dopo averlo rassicurato rispetto alle sue preoccupazioni.

Che la sua opera di sostegno non trovasse motivo, come lui aveva riferito, nell'esigenza a prepararsi delle richieste di chiarimenti per il suo incontro con il suo difensore, era stato smentito dalle dichiarazioni di quest'ultima, l'avv. Lucia Falzone; costei ha affermato di avere espressamente rinunciato al deposito degli interrogatori e di non averne mai consegnato copia a Scarantino, di non averlo mai preparato in vista degli esami dibattimentali e men che meno in vista di quelle del 24 e del 25 maggio 1995 e infine di essere solita ritirare i verbali del suo assistito al momento del deposito a tutte le parti e di averne avuto solo copie omissate.

Poiché i verbali dell'11 e del 12 maggio 1995 utilizzati Mattei e Ribaudò per lo studio con Scarantino erano stati messi a disposizione delle parti solo il 19/5/1995, anche se l'avv. Falzone ne avesse ritirato copia in data prossima a quella del deposito in segreteria, può comunque considerarsi certo che i verbali di cui disponeva Scarantino prima delle udienze del 24 e del 25 maggio 1995 gli erano stati consegnati dai due poliziotti; peraltro alcune copie dei verbali utilizzati non erano nemmeno numerati, quindi certamente erano copie informali come quelle che solitamente vengono

consegnate al rappresentante della polizia giudiziaria che assiste il magistrato durante l'incombente.

E' emerso inoltre che Scarantino venne accompagnato a Roma per l'esame dibattimentale del 22 maggio 1995 da Mattei e Ribaudò; la circostanza rileva perché proprio quel giorno è stata registrata una telefonata tra Scarantino e la ex moglie in cui il falso collaboratore le manifesta l'intendimento di ritrattare e tornare in carcere; a questa telefonata ebbe ad assistere Ribaudò. Nella telefonata alla moglie registrata il giorno dopo Scarantino affermava che intendeva andare avanti.

In questo contesto non era credibile che Mattei e Ribaudò non avessero consapevolezza della totale estraneità di Scarantino ai fatti e del carattere posticcio del suo racconto, né poteva essere accolta la tesi del dott. Carmelo Petralia che attribuiva loro un ruolo di meri partecipi ad un'attività di sostegno psicologico nella preparazione ai momenti dell'udienza.

Nell'aver dato esecuzione agli ordini manifestamente criminosi di Bò di interrompere le attività di intercettazione in corso dovevano rinvenirsi gli indici fattuali capaci di oggettivare e rendere manifesta all'esterno la finalità agevolativa di Mattei e Ribaudò in favore del loro superiore, che aveva pienamente aderito al più complesso progetto depistante di La Barbera.

Mattei che aveva svolto le indagini sulla strage di Capaci e aveva affiancato il P.M. Di Matteo nelle indagini che gli avevano consentito di valutare il diverso spessore di altri ben più qualificati collaboratori di giustizia, era in condizione di comprendere l'improponibilità della figura e del racconto di Scarantino e quindi già il suo comportamento condiscendente dà conto dell'elemento soggettivo in capo a lui, anche con riguardo all'elemento circostanziale aggravatore, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.

Le parti civili Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino evidenziano, infine, che il progetto di costruire un quadro probatorio posticcio attraverso i suggerimenti di notizie vere a soggetti improbabili, progressivamente ingigantiti nel loro apparente spessore



criminale, al fine di accreditare una verità parziale e di comodo sul movente e sulle responsabilità della strage fu costellato da forzature ed errori grossolani, dovuti per un verso alle fragilità dei soggetti chiamati a reggere il ruolo dei compartecipi chiamanti in correità e per altro verso alla proterva determinazione degli investigatori nell'orientarli dentro l'ambito segnato dalla tesi precostituita prescelta da La Barbera.

Ma le predette parti civili non mancano di sottolineare come i magistrati della Procura dell'epoca preferirono sorvolare sulla serie di anomalie, grossolani errori e forzature, che già allora potevano cogliersi: le modalità di svolgimento della riunione nella villa di Calascibetta, modificata più volte e aggiustata via via anche nelle versioni dei falsi collaboratori che dovevano convergere; l'assoluta incompatibilità di tale riunione sulle ferree regole minime di "cosa nostra"; la macchinosa prospettazione della sua connotazione di mera riunione esecutiva e operativa per renderla plausibile a fronte dell'altra accertata riunione svoltasi a casa di Girolamo Guddo e di cui riferirono altri più attendibili collaboratori; le obiezioni efficacemente formulate da Salvatore Cancemi contro la ricostruzione di Scarantino nel confronto del 13/1/1995; la pretesa di Scarantino di proporsi come uomo d'onore riservato della Guadagna nonostante fosse privo delle caratteristiche personali minime richieste da "cosa nostra"; gli eclatanti incidenti di percorso della sua collaborazione come la ritrattazione televisiva del 26/7/1995.

Le parti civili lamentano la gravissima violazione del loro diritto alla verità, sottolineando che "i protagonisti di questa vicenda hanno posto in essere un atteggiamento omertoso, pervicace e tetragono rispetto alle aspettative anche di queste parti civili, le quali legittimamente attendevano ed esigevano da appartenenti alla Polizia di Stato e alla Magistratura ben altro contributo rispetto alla faticosa ricerca della verità su questa tristissima vicenda".

Per questo chiedono il riconoscimento dei danni a loro occorsi in proprio e nella qualità di eredi di Agnese Piraino.

